

50426-23



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Seconda Sezione Penale

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

Sent. n. 2542

UP del 26/10/2023

R.G.N.25406/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta

avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Torino in data 22/5/2023 emessa nei confronti di:

S. J. nata a ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);

udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AA' or similar initials.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica di presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino, ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p. con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di S. J.

in ordine al reato a lei ascritto "per mancata conoscenza della pendenza del processo".

Assume il Pubblico Ministero che la sentenza è affetta da illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione avendo il giudice dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p., in carenza dei presupposti di legge avendo la S. J. chiesto il giudizio abbreviato e formulato richiesta di ammissione all' istituto di cui all'art. 168 bis c.p., dimostrando così di essere a conoscenza del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Preliminare al vaglio di ammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, è la questione riguardante la natura della sentenza di non doversi procedere di cui all'art. 420 *quater* c.p.p.

La norma come modificata dall'art. 23 d.lgs. 150/2022, al primo comma, prevede che *"Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato"*.

La sentenza è quindi *ex lege* sottratta all'appellabilità.

Tuttavia, avendo riguardo alla struttura della norma si comprende come detta sentenza sia, altresì, insuscettibile di ricorso per cassazione.

Il comma 2 dell'art. 420 *quater* c.p.p. indica i requisiti essenziali della sentenza (intestazione, generalità dell'imputato, imputazione, esito delle notifiche e data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona, data e sottoscrizione del giudice); al comma 3 è specificato che fino a quando per tutti i reati contestati, non è superato termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 159 c.p. (e cioè il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.), la persona dovrà continuare ad essere ricercata e, nel caso in cui sia rintracciata, è prevista la notifica della sentenza di non doversi procedere la quale contiene anche l'indicazione del giorno e del luogo in cui si terrà l'udienza in prosecuzione,

con avviso che, nel caso in cui l'imputato non compaia, si procederà in sua assenza (co. 4).

Al comma 6 è specificato che, decorso il termine di cui al comma 3, la sentenza non sarà più revocabile.

Il comma 7, infine, dispone *"In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6"*.

A corredo del sistema l'art. 420 *quinquies* c.p.p. stabilisce che, fino a quando sono in corso le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p., il giudice, su richiesta di parte, assume le prove non rinviabili.

All'art. 420 *sexies* c.p.p., è previsto che se la persona viene rintracciata, la polizia giudiziaria gli notifica la sentenza di non doversi procedere contenente anche gli avvisi dell'udienza in prosecuzione e il giudice, con decreto, revoca la sentenza.

2. Dalla lettura coordinata delle norme poc'anzi illustrate e dal testo della Relazione illustrativa della Legge delega 134/2021 risulta che la sentenza *"è del tutto sui generis, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata, tanto che nella stessa sentenza sono disposte le ricerche che dovranno condurre alla sua revoca"* (pag. 119 della Relazione illustrativa).

Questo consente al Collegio di affermare che si tratta di una sentenza totalmente nuova, dai tratti peculiari (autorevole dottrina l'ha definita sentenza "bifronte") la cui natura decisoria, in senso stretto, è da escludersi tenuto conto, innanzi tutto, del fatto che essa non contiene alcun accertamento di merito.

A ciò deve aggiungersi che detta sentenza contiene disposizioni circa la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è pronunciata, ne fissa il termine e contiene anche la *vocatio in iudicium*, il che la rende assimilabile ad un atto di impulso processuale come tale insuscettibile di passare in giudicato.

Ulteriore peculiarità della sentenza di non doversi procedere è costituita dal suo effetto derogatorio della previsione di cui all'art. 300 c.p.p. La sua pronuncia, infatti, non determina la perdita di efficacia delle misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere. Tale effetto consegue infatti solo alla sopravvenuta non revocabilità della medesima a seguito del decorso del tempo indicato nel comma 3, inoltre, come detto, l'art. 420-*quater*, co. 6, stabilisce che anche i provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, conservativo e

preventivo conservano il loro effetti fino a quando la sentenza non è più revocabile.

Si comprende allora come la sentenza di cui all'articolo 420 *quater* c.p.p., diversamente da quanto previsto dall'impianto della L. 103/2014, che imponeva, nel caso non ricorressero le condizioni dell'assenza in senso stretto o in senso lato, il rinvio dell'udienza e il tentativo di notificazione dell'atto di citazione a giudizio a mezzo della polizia giudiziaria (art. 420 bis, comma 5, c.p.p.), introduca un sistema che, solo potenzialmente, porterà alla definizione del processo. Fino a quando non è spirato il termine di cui al co. 3, dell'art. 420 *quater* c.p.p., il provvedimento adottato, infatti, è suscettibile di revoca con conseguente prosecuzione del procedimento davanti allo stesso giudice che l'ha emesso e non impedisce, in pendenza del termine, lo svolgimento di atti urgenti, né le misure cautelari (personali o reali) adottate, perdono efficacia (come invece previsto per l'ipotesi di sentenza di non doversi procedere "ordinaria" ex art. 300 c.p.p.).

Da quanto premesso consegue che il provvedimento *de quo* pur avendo formalmente il nome di sentenza, è destinato ad assumerne i caratteri allo spirare del termine di cui all'art. 420 *quater*, co. 3, c.p.p., con la conseguenza che fino a quel momento, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, co.1, c.p.p., essendo revocabile, non è suscettibile di ricorso per cassazione.

È da escludersi, inoltre, che nel novero delle categorie di provvedimenti di cui all'art. 568, co.2, c.p.p, secondo il quale il ricorso per cassazione può essere sempre proposto nei confronti dei provvedimenti sulla libertà personale e delle sentenze quando non sono altrimenti impugnabili, rientri il provvedimento in questione.

Tale conclusione non si pone altresì in contrasto con il parametro fissato dall'art. 111 co. 7, Cost., secondo cui "*contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge*", dovendosi rimarcare che la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610).

La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, manca di tali requisiti e dunque, pur essendo formalmente una sentenza, esula dalla ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost., co. 7, Cost., sul rilievo che essa ha una natura sostanzialmente interlocutoria.

Nel caso di specie, all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo la revoca della sentenza emessa ex art. 420 *quater* c.p.p., innanzi al giudice che l'ha pronunciata poiché, come nell'ipotesi in cui la persona assente che non abbia conoscenza della pendenza del processo, sia successivamente rintracciata, allo stesso modo, nel caso si dimostri che l'imputato era, *ab origine*, a conoscenza del processo, la sentenza dovrà essere revocata mancando *in radice* il presupposto per l'adozione del provvedimento.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 26/10/2023

Il Consigliere estensore

Lucia Aielli



Dispone a norma dell'art. 52 d.lgs.30 giugno 2003, n. 196 che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Geppino Rago

Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE
18 DIC. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia Pianelli